



Comune di Pieve del Cairo

Provincia di Pavia

Piazza Paltineri, 9 - 27037 Pieve del Cairo

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA URGENTE N°15 DEL 14/06/2018

Misure a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone nelle pubbliche manifestazioni

PROT. 3152

IL SINDACO

Premesso che durante la stagione estiva aumentano i momenti di aggregazione e pubbliche manifestazioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico e nel contempo aumentano i rischi di gravi atti di vandalismo, disturbi alla quiete pubblica, danneggiamenti, aggressioni, anche provocati dall'uso di bottiglie impiegate come strumento d'offesa, rotte od abbandonate a creare pericolo per l'incolumità e sicurezza delle persone;

Considerato che l'attuale contesto pone in evidenza la necessità di qualificare ed individuare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, i dispositivi e le misure che garantiscano sia l'incolumità che la sicurezza delle persone;

Ritenuto di dover disporre misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone;

Richiamata la circolare 7 giugno 2017 n.555/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia –Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

Richiamata la circolare 20 giugno 2017 n.0023194 della Prefettura di Pavia Ufficio Territoriale del Governo, con la quale si delinea un modello organizzativo delle pubbliche manifestazioni ricordando la necessità di accertamento delle misure atte alla garanzia di salvaguardia dell'incolumità e sicurezza delle persone, senza le quali non risulta mai possibile consentire lo svolgimento;

Ritenuta pertanto la necessità di adottare un provvedimento di divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro o lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Visto l'art.2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773;

Visti gli artt 50 e .54 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, come modificato dalla L.24 luglio 2008, n.125;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come inserito dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25 ad un massimo di €500, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa nel comune di Pieve del Cairo è disposto, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente, il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e di altre bevande in bottiglie di vetro e lattine nelle aree di svolgimento di iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso e pubbliche manifestazioni, compresi eventuali distributori automatici, nonché nelle aree limitrofe all'evento per un raggio di metri 250, da un'ora antecedente ad un'ora seguente l'orario di inizio e fine della manifestazione autorizzata;

INVITA

Gli organizzatori di pubbliche manifestazioni ed iniziative programmate su aree pubbliche a

1. regolare e monitorare gli accessi al fine di evitare sovraffollamenti limitando l'accesso del pubblico che deve essere inferiore od uguale alla massima capienza ammessa per l'evento stesso;
2. attenersi alle disposizioni emanate dalla Autorità di Pubblica Sicurezza emanate a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone nelle pubbliche manifestazioni;

AVVERTE

1. chiunque violi le presenti disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
2. gli Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale e della Forza Pubblica sono tenuti a vigilare sull'esatto rispetto della presente Ordinanza;
3. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini perentori di 60 e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'atto.

PUBBL. N. 291
DEL 18/06/2018



Il Sindaco
Paolo Roberto Ansandri